



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO - (SO)
Via Pedrotti, 17 – 23037 TIRANO - Tel. 0342/701138 – Fax 0342/711007
e.mail: soic81800g@istruzione.it posta certificata: soic81800g@pec.istruzione.it
C.F. 92024630144 – Cod. Meccanografico SOIC81800G

REGOLAMENTO VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** quanto il comma 7, articolo n. 14 DECRETO 62/2017: “.....ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**”;
- VISTA** la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”;
- OSSERVATO** che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (per la quale, come stabilito dalla L. 169 del 31-10-2008, per l'ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo l'alunno dovrà riportare un voto uguale o superiore al sei in tutte le discipline compresa la condotta);
- VISTA** la proposta del Collegio dei Docenti;

DELIBERA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I°

1. il **monte ore annuale** per tutti gli studenti delle classi della Scuola Secondaria di primo Grado a **tempo normale** è di 990 ore (30 ore moltiplicate per 33 settimane di scuola);
2. il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la **validità dell'anno, pari ai ¾ del suddetto orario** annuale;
3. al di sotto di tale limite lo studente non potrà essere ammesso alla classe successiva, né all'esame di licenza;
4. il **limite massimo di assenze, pari ad ¼ del monte ore annuale**, è dunque il seguente:

247,5 ore (pari a 49,5 giorni)

Criteria di deroga

al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico

La **deroga** è prevista per assenze debitamente documentate, **a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.**

Tipologie di assenze ammesse alla deroga :

a) **gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate** (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un giorno); le assenze continuative debbono essere debitamente documentate al momento del rientro dell'alunno a scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti.

b) **gravi motivi personali e/o di famiglia** (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d'origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico.

c) assenza derivante da **sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza.**

d) partecipazione ad **attività sportive ed agonistiche, manifestazioni artistico o musicali** organizzate da federazioni riconosciute dal CONI o enti di carattere nazionale

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate secondo la normativa vigente.

Si precisa che

- 1 le assenze sono **conteggiate in ore e poi trasformate in giorni** (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico : ogni 5 ore costituiscono un giorno di assenza);
- 2 le assenze devono essere **sempre giustificate** sull'apposito libretto;
- 3 le ore di assenza per assemblea sindacale del docente sono giustificate e non conteggiate alle studente;

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successiva rendicontazione delle assenze, ed il **Coordinatore di Classe** verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni studente in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della

presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di Classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione quadrimestrale.

Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire **dal primo giorno di scuola fino all'8 di giugno** (data di termine dell'anno scolastico).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Panizza

Il presente documento informatico è firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa